

I DIVISIONE

**4.2) MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI
STUDENTI (LEGGE 2.12.91, N. 390) E DEFINIZIONE DEL NUMERO
DI COLLABORAZIONI DA BANDIRE PER L'A.A. 2001/2002**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale rese dagli studenti (legge, 2.12.91 n. 390, art. 13) come di seguito riportato:
- di stabilire per l'a.a 2001/2002 in n. 370 le collaborazioni da mettere a concorso, suddivise nel modo seguente:

Facoltà di Giurisprudenza	64
Facoltà di Ingegneria	55
Facoltà di Economia	64
Facoltà di Medicina e Chirurgia	43
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.	41
Facoltà di Lettere e Filosofia	43
Servizi Generali dell'Ateneo	60

	370

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE
DAGLI STUDENTI**

(Art. 13 legge 2.12.1991 n. 390; D.P.C.M. 9.4.2001)

Art. 1

L'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" definisce annualmente, secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge 390 del 2.12.1991, forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza di cui all'art. 12 della legge n. 341 del 19.11.1990, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2

Le attività per le quali può essere richiesta la collaborazione degli studenti sono individuate annualmente con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3

1. L'affidamento dell'attività di collaborazione è effettuato in forma contrattuale, a tempo parziale ed entro i limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
2. La prestazione dello studente non può essere superiore a 150 ore per ciascun anno, con un impegno non inferiore ad un'ora e non superiore a 3 per ciascuna giornata lavorativa, salvo diversa autorizzazione per particolari incarichi assegnati allo studente, in accordo con lo stesso, e deve svolgersi nell'arco temporale corrispondente alla durata dell'anno solare.
3. L'importo del corrispettivo per ciascuna ora lavorativa stabilito, in prima applicazione del presente regolamento in £. 14.000 (quattordicimila) può essere rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di deliberazione sul numero e sulla ripartizione degli incarichi di collaborazione da mettere a concorso.
4. Il compenso è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
5. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.
6. E' a carico dell'Università l'onere per la copertura assicurativa contro gli infortuni.
7. La copertura finanziaria della spesa complessiva da destinare all'attivazione degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 390/91 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che utilizza una parte delle entrate derivanti dai contributi degli studenti e da eventuali trasferimenti finalizzati effettuati da enti pubblici e/o privati.
8. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", su proposta e con fondi dell'Azienda per il Diritto allo studio Universitario (ADISU) della stessa Università, cura altresì l'attribuzione di collaborazioni degli studenti per il funzionamento di strutture di servizio dell'ADISU stesso mediante l'utilizzazione delle graduatorie formulate ai sensi del presente regolamento, predisposte annualmente dall'Università.

Art. 4

1. Alle collaborazioni possono accedere gli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" iscritti ai corsi di laurea o di diploma in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi (o dispensati totalmente o parzialmente per merito e condizioni economiche disagiate) in possesso, nell'anno accademico per il quale è indetto il concorso, dei seguenti requisiti:
 - a) **alla data di presentazione della domanda siano regolarmente iscritti al 2°, 3°, 4°, 5°, 6° anno in corso (secondo la durata legale del corso di studi) di un corso di laurea o di diploma, laurea di I livello o specialistica (come proseguimento della laurea di I livello);** sono altresì ammessi gli studenti fuori corso che si trovino nella condizione di essere risultati iscritti fuori corso o ripetente per non più di un anno durante la carriera scolastica (a tal fine si

valuta la differenza tra il numero complessivo di anni di iscrizione all'Università ed il totale degli anni previsto nell'ordinamento degli studi della Facoltà cui lo studente è iscritto al momento della presentazione della domanda di collaborazione);

b) se trasferiti da altre Università, lo siano almeno da un anno, alla data di presentazione della domanda;

c) non siano lavoratori dipendenti o autonomi;

d) non si siano resi responsabili di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità delle strutture di assegnazione durante lo svolgimento di precedenti prestazioni collaborative;

e) se trattasi di studenti in corso aver maturato fino al giorno precedente la pubblicazione del bando di concorso almeno i 2/5 dei crediti complessivamente previsti dal corso di studi, in riferimento all'anno di iscrizione;

f) se trattasi di studenti fuori corso o ripetenti dell'ultimo anno, il numero complessivo dei crediti maturati, fino al giorno precedente la pubblicazione del bando di concorso, non dovrà essere inferiore ai 3/5 del numero totale dei crediti maturati per la conclusione del corso di studi;

g) non abbiano in corso o non abbiano subito provvedimenti disciplinari ovvero non siano sottoposti a procedimenti giudiziari penali.

2. L'annualità degli studenti che abbiano effettuato passaggi di corso e/o trasferimenti di sede è calcolata sulla base delle determinazioni del Corso di Laurea o Diploma al quale gli studenti si sono trasferiti.

3. A parità di curriculum formativo prevalgono le condizioni di reddito più disagiate.

4. Il reddito da dichiarare è il reddito calcolato per la determinazione della fascia contributiva così come previsto per il pagamento della tassa di iscrizione, secondo quanto stabilito ogni anno dall'Ateneo.

5. Le domande per un massimo di 3 (come riportato nel successivo art. 5, c. 3) per l'accesso alle collaborazioni, e le relative informazioni sulle condizioni economiche e di merito (mediante l'indicazione degli esami superati, dei crediti maturati e della votazione riportata), sono presentate dagli studenti secondo lo schema allegato (Allegato 1) avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6. L'autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte dell'Amministrazione universitaria anche in collaborazione con gli organi di polizia Tributaria e dell'Amministrazione Finanziaria.

7. Gli studenti di nazionalità straniera sono legittimati a concorrere all'attribuzione degli incarichi di collaborazione alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 20 della L. 390/91.

Art. 5

1. I concorsi per il conferimento delle collaborazioni, nel numero complessivo determinato dal Consiglio di Amministrazione e ripartito dal Senato Accademico tra le varie strutture interessate, devono essere banditi nel periodo intercorrente tra il 1 e il 15 novembre e resi pubblici mediante affissione nelle

bachecche delle Facoltà, dei Dipartimenti, delle strutture interessate e di quelle comunque idonee all'informazione degli studenti. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 15 dicembre.

2. Il bando, conforme allo schema allegato al presente regolamento (Allegato 2) dovrà riportare il fac-simile della domanda di partecipazione.

3. La ripartizione degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1, è effettuata, nel modo seguente:

a) tra le Facoltà e nell'ambito di queste, tra le singole strutture direttamente interessate, tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, riferito all'anno accademico precedente a quello per il quale è bandito il concorso, e delle caratteristiche e le peculiarità dei servizi da attivare o potenziare;

b) tra i servizi che coinvolgono più Facoltà;

c) tra i servizi centralizzati ed indifferenziati che riguardano la generalità degli studenti iscritti all'Ateneo. Tali incarichi sono assegnati agli studenti tenendo presente il numero di iscritti a ciascuna Facoltà riferiti all'anno accademico precedente a quello per il quale è bandito il concorso, in rapporto al numero di collaborazioni messe a concorso. Nel caso in cui in corso d'anno, si verifichi un ampliamento dei posti, le nuove collaborazioni sono assegnate sulla base del maggior punteggio.

Le Facoltà possono prevedere all'occorrenza la possibilità di utilizzare parte delle collaborazioni part-time per l'assistenza organizzativa e/o logistica (volontaria) agli studenti portatori di handicap, senza alcuna implicazione di tipo sanitario.

4. Sulla base di tale ripartizione gli studenti interessati possono presentare non più di 3 domande.

5. In ciascuna domanda gli aspiranti devono indicare se e per quali concorsi hanno presentato analoga domanda; nell'ipotesi affermativa in ciascuna domanda gli interessati dovranno dichiarare, secondo un ordine decrescente di preferenza, per quale graduatoria intendano optare qualora si collocassero in posizione utile in più graduatorie.

6. La domanda di ammissione di cui al comma 3 lettera a) deve essere rivolta al Preside della Facoltà competente, secondo il corso di laurea o di diploma cui lo studente è iscritto e consegnata presso la rispettiva segreteria di presidenza. Nel caso in cui vengano emessi bandi separati per i servizi di cui al comma 3 lettere b) e c) le domande di ammissione rivolte al Magnifico Rettore devono essere consegnate presso l'Amministrazione Centrale (secondo le modalità riportate nel bando).

7. Nel caso in cui, nel corso di un anno accademico, a fronte di una esigenza straordinaria, o richiesta formulata da enti che abbiano una convenzione con l'Università (C.N.R., ecc) e nell'interesse degli studenti, il Consiglio di Amministrazione conceda un incremento del numero di borse, prima di emanare un nuovo bando devono essere utilizzate, fino ad esaurimento, le graduatorie degli idonei.

Art. 6

1. Al fine di operare una razionale selezione delle domande degli studenti che concorrono all'affidamento degli incarichi di collaborazione, nonché un opportuno decentramento funzionale dell'intero procedimento concorsuale, sono costituite con decreto del Rettore tante Commissioni quante sono le Facoltà istituite nell'Ateneo e nell'ambito delle quali si trovano le strutture che devono avvalersi della collaborazione studentesca. Distinte Commissioni sono costituite nel caso il procedimento concorsuale interessi servizi di supporto alla didattica che coinvolgano più Facoltà, ovvero servizi centralizzati ed indifferenziati che riguardino la generalità degli studenti iscritti all'Ateneo.

2. Le domande di ammissione alla selezione, di cui all'art. 5 comma 3. lettera a), sono oggetto di esame e valutazione da parte di una commissione così composta:

- il Preside della Facoltà nell'ambito della quale operano i centri di servizio assegnatari degli incarichi di collaborazione studentesca, ovvero un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore della Facoltà nominato dal Preside;
- un impiegato dell'area amministrativa o tecnica della Facoltà con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, nominato dal Preside, con funzioni di Segretario.

3. Le domande di ammissione alla selezione di cui all'art. 5 comma 3. lettera b) (servizi di supporto alla didattica che coinvolgano più Facoltà), sono oggetto di esame e valutazione da parte di una commissione così composta:

- un Preside di Facoltà designato dal Senato Accademico, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore di una delle Facoltà interessate designato dal Senato Accademico;
- un impiegato dell'area amministrativa o tecnica con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, in servizio nell'ambito delle Facoltà interessate, designato dal Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario;

4. Le domande di ammissione alla selezione di cui all'art.5 comma 3. lettera c) (servizi indifferenziati e centralizzati che riguardano la generalità degli studenti iscritti all'Ateneo), saranno oggetto di esame e valutazione da parte di una commissione così composta:

- il Direttore Amministrativo (o suo delegato), con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore designato dal Rettore;
- un impiegato dell'area amministrativa o tecnica con qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio nell'Amministrazione centrale dell'Ateneo designato dal Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario;

5. Il punteggio da assegnare ad ogni candidato deve essere determinato sulla base della somma di due punteggi aventi lo stesso valore massimo, ottenuti nel modo seguente:

a) valutazione della media dei voti degli esami, ponderati rispetto al loro peso in crediti, riportata negli esami superati nel corso degli studi fino al giorno precedente la data di pubblicazione del bando di concorso;

b) valutazione del numero dei crediti acquisiti rispetto al numero totale di crediti previsti nel piano di studi per gli anni precedenti a quello al quale l'aspirante è iscritto.

I due punteggi possono essere sommati con pesi diversi, il cui rapporto può variare da 1 a 2 a favore di quello relativo al punto b.

Nel caso di insegnamenti del vecchio ordinamento per i quali non fosse previsto un numero di crediti, tale numero viene convenzionalmente posto pari a 10.

6. A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento al minor reddito.

7. A conclusione dei lavori le Commissioni, entro il 31 gennaio formulano le graduatorie degli aspiranti e dichiarano beneficiari degli incarichi di collaborazione gli studenti che risultino collocati utilmente nelle graduatorie stesse, fino a copertura del numero degli incarichi messi a concorso complessivamente nell'ambito di ciascuna facoltà o per i servizi coinvolgenti più Facoltà ovvero per i servizi centralizzati ed indifferenziati riguardanti la generalità degli studenti iscritti all'Ateneo.

8. Ai fini della graduatoria vale il seguente ordine di priorità:

1) gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dall'ADISU, e che, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tali provvidenze nell'a.a. precedente (DPCM 9 aprile 2001);

2) gli studenti non beneficiari delle borse di studio concesse dall'ADISU;

3) gli studenti beneficiari delle borse di studio conferite dall'ADISU.

9. Le graduatorie verranno affisse presso le Presidenze delle Facoltà e presso la Divisione I, Settore Diritto allo Studio e Modifiche di Statuto Didattiche. Gli studenti interessati potranno, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, presentare, presso il Settore Diritto allo Studio e Modifiche di Statuto Didattiche, della Divisione I ricorso al Rettore, avverso le graduatorie provvisorie pubblicate. Trascorso il termine dei 15 giorni e dopo aver valutato gli eventuali ricorsi prodotti dagli interessati, si procederà alla formulazione delle graduatorie definitive.

10. Le graduatorie devono prevedere l'assegnazione degli aventi diritto alle collaborazioni alle strutture per le quali gli incarichi stessi sono stati messi a concorso, nel rispetto se possibile delle preferenze, non più di due, espresse dagli aspiranti nella domanda di ammissione.

11. I verbali contenenti le graduatorie di merito nonché le domande di ammissione degli studenti devono essere inviate, a cura del Presidente della Commissione, all'Amministrazione Centrale che provvederà, con decreto del Rettore, alla nomina dei vincitori.

12. L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'attribuzione degli incarichi di collaborazione che si siano resi disponibili, per rinuncia, decadenza o qualsiasi altro motivo, a coloro che seguono nell'ordine di ciascuna graduatoria degli idonei cui si riferiscono le disponibilità.

13. In caso di interruzione della prestazione prima del completamento della stessa, si potrà attivare una nuova collaborazione per le ore residue ricorrendo alla relativa graduatoria di merito.

14. Qualora lo studente dovesse laurearsi prima del termine previsto per la conclusione dell'intero incarico, venendo meno le condizioni previste per il diritto alla collaborazione, la prestazione è da ritenersi conclusa alla data della laurea, fermo restando il diritto al pagamento delle ore effettivamente rese, e la possibilità di cui ai precedenti commi 10 e 11.

Art. 7

1. I responsabili dei centri di servizio delle biblioteche competenti per Facoltà, ove dotati di autonomia di spesa, per i concorsi di cui all'art. 5 comma 3 lettera a) e l'Amministrazione Centrale relativamente ai concorsi di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) provvedono alla stipula dei contratti di collaborazione part-time con ciascuno studente avente diritto; nel contratto devono essere indicati i seguenti elementi:

- generalità dello studente, residenza, codice fiscale;
- l'oggetto e la durata (in ore lavorative complessive dell'anno accademico) dello stesso nonché il contenuto della prestazione;
- che il vincolo non configura un rapporto di lavoro subordinato e la prestazione non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
- l'entità del corrispettivo, determinato in un compenso forfettario deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed il cui importo sarà esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche;
- le modalità di pagamento del compenso pattuito (per un massimo di 3 rate); la corresponsione dei compensi deve avvenire dopo l'ultimazione della prestazione cui i compensi medesimi o le singole rate si riferiscono;
- l'orario di espletamento della prestazione (suscettibile di variazione, fermo restando il limite delle ore, secondo le esigenze del servizio) che costituisce l'oggetto del rapporto di collaborazione;
- l'obbligo del risultato.

2. Il pagamento delle rate del compenso è subordinato alla presentazione al responsabile della struttura che provvede alla stipula del contratto, di una breve relazione sull'attività prestata dallo studente in termini di impegno, di qualità, di efficacia, di corretto comportamento, predisposta dal responsabile della struttura di servizio cui è assegnato lo studente.

3. Sulla base di una motivata relazione negativa, sottoscritta dal responsabile del servizio cui è stato assegnato lo studente, si può procedere, previa audizione dell'organo collegiale di governo cui fa capo la struttura direttamente interessata, alla risoluzione del contratto di collaborazione, fermo restando la liquidazione delle ore effettivamente rese. Tale valutazione negativa, comporta altresì l'esclusione dello studente, per l'anno successivo a quello cui si riferisce il risultato negativo, del diritto di essere ammesso ad altra eventuale procedura concorsuale per la selezione dei destinatari di incarichi di collaborazione. Tale esclusione si applica anche nel caso di conclusione dell'intera collaborazione con relazione negativa finale.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d) della legge 390/91 al termine dell'anno di collaborazione, deve essere redatta, a cura e firma del responsabile

a cui è assegnato lo studente collaboratore, la relazione finale sull'attività complessivamente svolta dallo stesso e sulla efficacia del servizio attivato. La relazione finale, purchè prodotta in tempo utile ai fini del pagamento dell'ultima rata del compenso, sostituisce quella dell'ultima rata. Di tali relazioni si terrà conto nell'assegnazione degli incarichi di collaborazione nell'anno successivo.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed all'avviso di selezione che sarà predisposto e reso pubblico all'occorrenza.

Art. 9

Il presente regolamento verrà pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ateneo.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE